

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014

93^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1430) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **PUGLISI (PD)**, conformemente al mandato ricevuto ieri, comunica di aver presentato una riformulazione dell'emendamento 1.22, pubblicata in allegato al presente resoconto, nella quale ha introdotto le due fattispecie richieste dai senatori Scavone e Conte. Precisa invece di non aver introdotto la specificazione suggerita dalla senatrice Montevecchi circa la proporzionalità fra quote di riserva e categorie di personale interessato, in quanto - all'esito di un ulteriore confronto con i sindacati - essa avrebbe complicato anziché semplificato il dettato normativo. Ella ha tuttavia inserito detto suggerimento nell'ordine del giorno n. 5, che comunica di aver presentato recependo anche le altre indicazioni emerse nel dibattito e che peraltro integra con un'ulteriore premessa presentandone perciò un testo 2, entrambi pubblicati in allegato al presente resoconto.

All'esito delle proposte presentate, rinnova pertanto l'invito, già avanzato nella seduta di ieri, a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 (pubblicati in allegato alle sedute dell'8 e del 13 maggio scorso) confluendo sulle ipotesi illustrate, che si augura possano raggiungere un consenso trasversale. In caso contrario, il parere sarebbe contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, fatta eccezione per l'1.22 (testo 2). Quanto agli ordini del giorno riferiti sempre all'articolo 1, esprime parere favorevole sia sul n. 2 che sul n. 3.

Il sottosegretario **REGGI** si esprime in senso conforme alla Relatrice in ordine agli emendamenti. Accoglie indi gli ordini del giorno nn. 2 e 3.

Accedendo all'invito della Relatrice, i presentatori ritirano i seguenti emendamenti: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20 e 1.21.

Si passa alle votazioni.

Il senatore **MARIN (FI-PdL XVII)** fa proprio l'emendamento 1.1 ed insiste per la sua votazione.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.2 è stato ritirato ieri dal senatore Bocchino.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.22 (testo 2) e dei relativi subemendamenti.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 1.22/1, la senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** ritira il subemendamento 1.22/2, esprimendo tuttavia rammarico per il fatto che il suo contenuto innovativo non sia stato recepito dalla Relatrice nella riformulazione dell'emendamento

1.22, bensì solo nell'ordine del giorno n. 5. Si riserva pertanto di valutare, anche con i sindacati, le ragioni di tale scelta.

Il senatore **MARIN** (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira il subemendamento 1.22/4.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 1.22/3, la Commissione approva l'emendamento 1.22 (testo 2) della Relatrice, previa dichiarazione di astensione della senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) a nome del suo Gruppo.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.22 (testo 2), il **PRESIDENTE** dichiara precluso l'emendamento 1.3, ricordando peraltro che su di esso la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario.

La senatrice **SERRA** (*M5S*) prende atto della dichiarazione del Presidente. Tiene tuttavia a precisare che tale emendamento si differenzia da quelli successivi, in quanto volto a sanare definitivamente la condizione dei 112 presidi toscani.

Si associa la senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*), la quale sottolinea a sua volta il carattere innovativo dell'emendamento purtroppo precluso.

Gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 e 1.19 sono dichiarati decaduti.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*), **CENTINAIO** (*LN-Aut*) e **BOCCHINO** (*Misto*) la Commissione respinge indi l'emendamento 1.14.

Conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 5 (testo 2) della Relatrice, che il sottosegretario REGGI dichiara di accogliere a nome del Governo.

Poiché la relatrice **PUGLISI** (*PD*) insiste per la sua votazione, previa dichiarazione di astensione dei senatori **MARIN** (*FI-PdL XVII*), **CENTINAIO** (*LN-Aut*) e **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*) a nome dei rispettivi Gruppi, l'ordine del giorno n. 5 (testo 2) è posto ai voti ed approvato dalla Commissione ai fini della sua trasmissione all'Assemblea.

Il **PRESIDENTE** ricorda che gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.15 sono stati dichiarati improponibili per estraneità di materia.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice **PUGLISI** (*PD*) si rimette al Governo sugli ordini del giorno nn. 1 e 4. Quanto a quest'ultimo, si dichiara comunque d'accordo in linea di massima ad una rivalutazione del sistema Consip per verificarne i risultati effettivi. Invita poi al ritiro i presentatori degli emendamenti, altrimenti il parere sarebbe contrario. Raccomanda infine l'approvazione del solo 2.4 a sua firma.

Il sottosegretario REGGI esprime parere conforme alla Relatrice sugli emendamenti.

Quanto all'ordine del giorno n. 1 osserva che esso contiene un impegno oneroso per il Governo, che non può essere coperto con un nuovo ricorso al Monte per l'offerta formativa (MOF), in quanto già molto ridotto per diverse esigenze. Dichiarata perciò di non poterlo accogliere.

Accoglie invece l'ordine del giorno n. 4.

Con riferimento all'ordine del giorno n. 1 il senatore **BOCCHINO** (*Misto*) mette in luce come l'esternalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole abbia fallito il duplice obiettivo di ridurre la spesa ed aumentare l'occupazione. In questo senso, l'atto di indirizzo non differisce di molto dal n. 4, accolto dal Governo. Quanto alla copertura degli oneri conseguenti ad una maggiore occupazione dei lavoratori interni, segnala che egli propone proprio di ricorrere a fonti esterne al comparto scolastico, per non gravare ulteriormente sul MOF. Invita perciò il Sottosegretario a rivedere la sua posizione alla luce di tali chiarimenti.

La relatrice **PUGLISI** (*PD*) tiene a sottolineare che, mentre l'ordine del giorno n. 4 della senatrice Montevecchi sollecita una valutazione del sistema Consip in vista di una sua eventuale riconsiderazione, l'ordine del giorno n. 1 del senatore Bocchino contiene un impegno assai più perentorio al Governo. Del resto, non va dimenticato che le gare Consip stanno comunque dando lavoro ad un congruo numero di operatori, soprattutto ex LSU, che in parte saranno anche riqualificati per lavori di piccola manutenzione.

Il sottosegretario REGGI riconosce di essere incorso in un equivoco circa le fonti di finanziamento con cui coprire una eventuale internalizzazione dei servizi di pulizia. Conferma tuttavia che l'ordine del giorno n. 1 è troppo stringente e potrebbe essere accolto solo se modificato nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare il meccanismo dell'esternalizzazione a valle del previsto periodo di sperimentazione.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto*) accoglie la richiesta del Sottosegretario e riformula conseguentemente l'ordine del giorno n. 1 in un testo 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto) che, previo parere favorevole della Relatrice, è accolto dal Governo.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.4 della Relatrice e del relativo subemendamento.

La senatrice **SERRA** (*M5S*), preso atto del parere contrario della Relatrice e del Governo sul suo subemendamento 2.4/1, lo trasforma nell'ordine del giorno n. 6 (pubblicato in allegato al presente resoconto), che il sottosegretario REGGI dichiara di accogliere.

Con riferimento all'emendamento 2.4, la relatrice **PUGLISI** (*PD*) ne raccomanda l'approvazione, ricordando che esso è volto ad assicurare che nelle due Regioni in cui non sono state ancora aggiudicate le gare Consip il servizio di pulizia continui ad essere erogato, evitando indebite pressioni sui dirigenti scolastici per l'assegnazione delle risorse. Si tratta perciò di un emendamento di tutela, teso altresì a scongiurare l'esigenza di ulteriori provvedimenti normativi finchè non si arrivi all'aggiudicazione delle gare.

L'emendamento 2.4, posto ai voti, è accolto.

La senatrice **DI GIORGI** (*PD*) ritira l'emendamento 2.1.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*), **CENTINAIO** (*LN-Aut*) e **BOCCHINO** (*Misto*), la Commissione respinge l'emendamento 2.2.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori **MARIN** (*FI-PdL XVII*), **MONTEVECCHI**, (*M5S*) **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*), **CENTINAIO** (*LN-Aut*) e **BOCCHINO** (*Misto*), la Commissione respinge l'emendamento 2.3.

Concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla relatrice Puglisi a riferire in Aula sul provvedimento in titolo, con le modifiche introdotte, autorizzandola fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il **PRESIDENTE** avverte che, a causa dei lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata per oggi mercoledì 14 maggio alle ore 14,45 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)

N. 1430

G/1430/5/7a

PUGLISI, RELATRICE

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del decreto-legge del 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,

con riferimento all'articolo 1 che, a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, conferma in servizio i dirigenti nominati con contratto a tempo indeterminato e ne fa salvi gli atti adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale,

espresso compiacimento per tale scelta, che garantisce una serena conclusione dell'anno scolastico in corso,

osservato che ai candidati risultati vincitori del concorso non può essere addebitata alcuna responsabilità per le cause che hanno determinato l'annullamento delle procedure di reclutamento, interamente ascrivibili ad errori procedurali compiuti dall'Amministrazione,

considerata peraltro l'esigenza improcrastinabile di risolvere anche altre situazioni oggetto di contenzioso giudiziario che si trascinano ormai da anni, nonché di dare un'opportunità concreta di inquadramento ad analoghe fattispecie di soggetti che già esercitano le funzioni di dirigente scolastico,

espressa soddisfazione per l'introduzione nel decreto, ferma restando la rinnovazione del già citato concorso annullato, della previsione di una sollecita indizione delle nuove forme di reclutamento dei dirigenti scolastici sancite dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, con la precisazione che in sede di prima applicazione una quota dei posti sia riservata ai soggetti colpiti da contenzioso giurisdizionale ovvero che abbiano già svolto le funzioni di dirigente scolastico,

impegna il Governo

a rinnovare con sollecitudine il concorso annullato, secondo modalità che tengano conto della normativa già adottata in passato in situazioni simili e comunque in sintonia con le osservazioni che saranno manifestate in merito dal Consiglio di Stato su sollecitazione dell'Amministrazione competente; a fissare indi le quote di riserva per le diverse categorie di dirigenti scolastici citati nel decreto, in misura proporzionale alla consistenza delle categorie stesse; a bandire infine entro il 31 dicembre 2014 la prima tornata del nuovo corso-concorso, applicando le predette quote di riserva in ingresso e in uscita e garantendo una valutazione adeguata, fra i titoli, in favore di chi ha già svolto le funzioni di dirigente scolastico;

a garantire che le quote di riserva e la valutazione del servizio prestato si applichino anche nel caso in cui i soggetti interessati non partecipino alle procedure di rinnovazione del concorso annullato;

a valutare la possibilità, all'atto delle assunzioni in ruolo conseguenti alle nuove procedure concorsuali, di ridurre al minimo gli spostamenti di sede per coloro che già espletano le funzioni di dirigente scolastico, onde favorire la continuità nella guida delle autonomie scolastiche.

G/1430/5/7a (testo 2)

PUGLISI, RELATRICE

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del decreto-legge del 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,

con riferimento all'articolo 1 che, a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, conferma in servizio i dirigenti nominati con contratto a tempo indeterminato e ne fa salvi gli atti adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale,

espresso compiacimento per tale scelta, che garantisce una serena conclusione dell'anno scolastico in corso,

osservato che ai candidati risultati vincitori del concorso non può essere addebitata alcuna responsabilità per le cause che hanno determinato l'annullamento delle procedure di reclutamento, interamente ascrivibili ad errori procedurali compiuti dall'Amministrazione,

considerata peraltro l'esigenza improcrastinabile di risolvere anche altre situazioni oggetto di contenzioso giudiziario che si trascinano ormai da anni, nonché di dare un'opportunità concreta di inquadramento ad analoghe fattispecie di soggetti che già esercitano le funzioni di dirigente scolastico,

manifestata soddisfazione per l'introduzione nel decreto, ferma restando la rinnovazione del già citato concorso annullato:

1) di una proroga delle funzioni *medio tempore* esercitate dai dirigenti scolastici già nominati in ruolo fino al termine dell'anno scolastico, nel caso in cui la rinnovazione delle procedure concorsuali si concluda ad anno scolastico iniziato;

2) della previsione di una sollecita indizione delle nuove forme di reclutamento dei dirigenti scolastici sancite dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, con la precisazione che in sede di prima applicazione una quota dei posti sia riservata ai soggetti colpiti da contenzioso giurisdizionale ovvero che abbiano già svolto le funzioni di dirigente scolastico, impegna il Governo

a rinnovare con sollecitudine il concorso annullato, secondo modalità che tengano conto della normativa già adottata in passato in situazioni simili e comunque in sintonia con le osservazioni che saranno manifestate in merito dal Consiglio di Stato su sollecitazione dell'Amministrazione competente; a fissare indi le quote di riserva per le diverse categorie di dirigenti scolastici citati nel decreto, in misura proporzionale alla consistenza delle categorie stesse; a bandire infine entro il 31 dicembre 2014 la prima tornata del nuovo corso-concorso, applicando le predette quote di riserva in ingresso e in uscita e garantendo una valutazione adeguata, fra i titoli, in favore di chi ha già svolto le funzioni di dirigente scolastico;

a garantire che le quote di riserva e la valutazione del servizio prestato si applichino anche nel caso in cui i soggetti interessati non partecipino alle procedure di rinnovazione del concorso annullato;

a valutare la possibilità, all'atto delle assunzioni in ruolo conseguenti alle nuove procedure concorsuali, di ridurre al minimo gli spostamenti di sede per coloro che già espletano le funzioni di dirigente scolastico, onde favorire la continuità nella guida delle autonomie scolastiche.

G/1430/1/7 (testo 2)

BOCCHINO

La 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 1430 (Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico) premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in corso, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile e comunque non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia dai medesimi raggruppamenti d'impresе che li assicurano alla data del 31 marzo 2014;

visto che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) ha trasferito allo Stato alcune competenze svolte dagli enti locali (comuni e province) e tra queste i servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie svolte nelle scuole elementari e materne e negli Istituti secondari superiori a partire dal 1° gennaio 2000;

da allora allo Stato sono stati trasferiti i dipendenti (bidelli) impegnati nelle attività trasferite, ma sono stati anche trasferiti gli oneri per i contratti (appalti storici) in essere e quelli per i soggetti LSU attraverso la stipula di nuovi appalti con imprese appaltatrici che hanno assunto alle proprie dipendenze gli *ex* LSU;

per tali servizi, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale; sono stati così accantonati per l'anno scolastico 2010-2011 n. 11.857 posti di collaboratori scolastici;

l'intenzione, quindi, del Legislatore era quella di coprire il costo delle esternalizzazioni delle pulizie con i risparmi derivanti dalla mancata assunzione di quei 11.857 collaboratori scolastici; considerato che:

negli anni successivi alle disposizioni legislative sopra citate si è assistito inequivocabilmente ad un netto peggioramento della qualità del servizio di pulizia ed ausiliare nonché a sempre più gravosi costi per il bilancio dello Stato;

l'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 ha successivamente disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, avrebbero dovuto approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP;

tenuto conto, inoltre, che:

l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013) ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo

di avvalersi delle convenzioni-quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 sopra citato. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2013-2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'anno scolastico 2012-2013;

il 23 aprile 2014 il sottosegretario Reggi è intervenuto in 7a Commissione del Senato segnalando che nell'anno scolastico trascorso sono stati impiegati circa 600 milioni di euro per l'espletamento dei servizi di pulizia nelle scuole, mentre a seguito dell'aggiudicazione delle gare CONSIP, per l'attuale anno scolastico, sono stati spesi circa 300 milioni di euro. La riduzione dei costi ha dunque immediatamente comportato la perdita del posto di lavoro per circa 12.000 LSU per i quali il Governo ha voluto proporre una soluzione strutturale che salvaguardasse tanto i lavoratori quanto le scuole. Per addivenire a tale soluzione è stato necessario giungere ad un accordo sindacale, che ha coinvolto i Dicasteri dell'istruzione e del lavoro da un lato, le imprese e i sindacati dall'altro, al fine di riconvertire il personale per impiegarlo nei lavori di piccola manutenzione delle scuole. Tale accordo si è perfezionato il 30 marzo scorso e per questo si è prevista la proroga di un mese disposta dal disegno di legge n. 1450, con il quale si è consentito di continuare nello svolgimento dei servizi di pulizia in attesa di una diversa soluzione;

considerato che:

il citato disegno di legge n. 1450 ha previsto, altresì, una deroga al limite di spesa disposto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche, quantificata dal sottosegretario Reggi in circa 450 milioni di euro;

rilevato inoltre che:

l'organizzazione e la strutturazione delle esternalizzazioni delle pulizie nelle scuole non ha prodotto gli effetti previsti e sperati né dal punto di vista della qualità del servizio né da quello del contenimento della spesa comportando anzi nocumento sia ai lavoratori delle ditte appaltatrici sia alle istituzioni scolastiche messe duramente in difficoltà in termini di qualità e continuità del servizio;

per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, invece, è maggiormente auspicabile assumere gli 11.800 lavoratori ATA attraverso un graduale ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ed entro l'anno scolastico 2017-2018. Il Governo, con proprio regolamento, potrebbe prevedere una deroga rispetto ai titoli di accesso necessari al profilo ATA al fine di poter inserire i lavoratori ex LSU delle ditte appaltatrici in considerazione delle competenze ed abilità acquisite dai lavoratori negli anni in cui hanno prestato servizio evitando l'espulsione dal lavoro dei soggetti impiegati da almeno 5 anni prestati consecutivamente e con un'età che ne renderebbe difficile il reimpiego prevedendo per i rimanenti lavoratori percorsi formativi volti a garantirne l'occupabilità;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostituire al meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari ulteriori con diversi strumenti che favoriscano preminentemente il posto di lavoro a quanti più soggetti possibili tenendo doverosamente in considerazione il principio del contenimento della spesa;

a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, tenuto conto che le deroghe di cui all'articolo 19 del disegno di legge n. 1450 al tetto di spesa previste all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 vengono coperte per un importo pari a 20 milioni di euro attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).

G/1430/6/7a

SERRA

La 7ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del decreto-legge del 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, premesso che:

al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso, l'articolo 2 dispone una ulteriore proroga al 31 agosto del 2014 - dopo che il comma 748 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 aveva disposto la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, e dopo che i termini erano slittati al 31 marzo con il decreto cosiddetto «Salva Roma» (articolo 19, comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) - affinché gli istituti scolastici, nelle Regioni ove non è attiva la convenzione Consip, possano continuare, in via temporanea, a usufruire delle imprese che attualmente già svolgono i servizi di pulizia e/o servizi ausiliari;

con l'emendamento 2.4 della relatrice Puglisi al provvedimento - viene proposto di posticipare tale termine dalla fine dell'anno scolastico (31 agosto 2014) alla fine dell'anno solare (31 dicembre 2014);

considerato che:

la politica legata alle convenzioni Consip precarizza viepiù tanto i lavoratori socialmente utili (LSU) che vengono all'uopo impiegati (essendo state decurtate le risorse a essi destinate) quanto il personale ATA giacché, a fronte dei circa 12.000 posti accantonati per le esternalizzazioni, l'organico dei collaboratori scolastici si è di fatto ridotto di 30.000 unità nel triennio 2009-2011 (per effetto della legge 6 agosto 2008, n. 133),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità - a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio - di riconsiderare l'intero sistema di reclutamento, sia nel caso in cui la convenzione Consip sia stata attivata sia laddove questa non sia stata attivata, al fine di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico mediante l'assunzione del personale necessario attingendo alle vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA).

EMENDAMENTI

1.22 (testo 2)

PUGLISI, RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: "rinnovazione della procedura concorsuale" aggiungere le seguenti: "e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico".

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:

"2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo le parole: "che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo" sono soppresse.

2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 e al decreto direttoriale 3 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico."